



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per gli Enti Cooperativi

Commissione Centrale per le Cooperative

Esaminato nella seduta del 9/05/2007 il quesito in merito all'applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/91, alla fattispecie della società cooperativa "Equazione" con sede in Novi Ligure (AL);

Udita la relazione del Dott. Fausto Medaglia in merito;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 381/91, che qualifica le cooperative sociali di tipo A quelle aventi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

Atteso che da qualche tempo è stata manifestata la necessità di inquadrare giuridicamente lo svolgimento delle attività di commercio equo e solidale da parte di cooperative sociali di tipo a);

Considerato che il fenomeno sta assumendo una portata rilevante e che, quindi, si pone la necessità di fornire indicazioni al fine di facilitare, soprattutto agli organi preposti alla vigilanza, la distinzione tra cooperativa sociale di tipo a) che opera **anche** nel settore del commercio equo e solidale e la

cooperativa che, invece, pur svolgendo l'attività nel settore in parola, non può essere considerata sociale;

Rilevato che la finalità di promozione ed integrazione sociale dei cittadini per le cooperative sociali di tipo a) può essere raggiunta attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche utilizzando, **strumentalmente**, l'attività del commercio equo e solidale ovvero lo strumento commerciale della vendita di beni ad un fine non esclusivamente economico ma sociale ed educativo, valorizzato dalla sua specificità distintiva in quanto privilegiante aspetti di solidarietà non lucrativa;

Atteso che l'attività istituzionale di queste cooperative, pertanto, deve essere prioritariamente diretta alla valorizzazione del commercio equo e solidale nella sua valenza sociale ed educativa attraverso:

- attività di promozione, sensibilizzazione e informazione sul commercio equo e solidale;
- interventi ed eventi formativi e consulenziali nelle scuole e nel territorio, sui problemi sociali dei Paesi da cui provengono i prodotti;
- organizzazione di attività culturali, mostre, convegni ed incontri per la promozione di forme organizzate di cittadinanza attiva e responsabile;

Atteso, altresì, che in questi casi, nella nota integrativa allegata al bilancio e nella relazione sulla gestione, *ex articoli 2423, 2427, 2428 e 2545 del codice civile*, oltre alla rappresentazione economica dell'attività, vanno integrate tutte quelle informazioni necessarie a dimostrare la scelta precipua di operare **un'attività commerciale strumentale** agli scopi della cooperativa sociale di tipo a);

Visto che la nota integrativa è destinata ad accogliere dati e notizie, non squisitamente numerici, fornendo la corretta chiave di lettura di questi ultimi e a completare l'informazione che già viene fornita negli altri documenti contabili;

Considerato che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa vanno indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e, in ragione della specificità delle azioni poste in essere, è

necessario rendere conto del valore della mutualità esterna prodotta sia attraverso l'attività commerciale della vendita dei prodotti, sia delle attività educative, di sensibilizzazione e di informazione;


Rilevata, quindi, la necessità di esprimere un parere volto a stabilire entro quali limiti di prevalenza l'attività di commercializzazione svolta a fini "*equi e solidali*" non eluda il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 381/91, qualificante lo scopo delle cooperative sociali di tipo a);

Esprime il seguente parere

E' fondamentale che le cooperative sociali di tipo a) dimostrino che la loro attività è prevalentemente rivolta a scopi sociali ed educativi e non meramente a finalità commerciali (pur se eque e solidali).

L'attività commerciale deve avere carattere strumentale rispetto a quelle sociali ed educative e tale vacazione deve essere dimostrata attraverso la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2545 c.c. e la nota integrativa di cui all'articolo 2427 c.c..

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

